

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 22 luglio 2020 —
Finanzamt B / X-Beteiligungsgesellschaft mbH**

(Causa C-324/20)

(2020/C 313/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Finanzamt B

Resistente: X-Beteiligungsgesellschaft mbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Nel caso di un servizio reso *una tantum* e quindi non su base periodica, se l'accordo di pagamento rateale implichi di per sé la sussistenza di versamenti di acconti o pagamenti successivi ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto⁽¹⁾.
- 2) In subordine, in caso di risposta negativa alla prima questione: se si sia in presenza di un omesso pagamento ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA, nel caso in cui il soggetto passivo convenga, all'atto della prestazione del servizio, la sua retribuzione in cinque rate annuali e, in caso di pagamento successivo, la normativa nazionale preveda una rettifica che annulli la precedente riduzione della base imponibile ai sensi di detta disposizione.

⁽¹⁾ GU 2006, L 347, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail du Brabant wallon, division
Wavre (Belgio) il 24 luglio 2020 — PR / Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile
(Fedasil)**

(Causa C-335/20)

(2020/C 313/20)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal du travail du Brabant wallon, division Wavre

Parti

Ricorrente: PR

Resistente: Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la decisione di modificare il luogo obbligatorio di iscrizione di un richiedente asilo in un Centro di accoglienza la cui funzione principale è facilitare il trasferimento del richiedente verso lo Stato competente per l'esame della sua domanda di protezione, adottata da un'autorità amministrativa statale, e interpretata quale misura prodromica al trasferimento effettivo, laddove questi abbia proposto ricorso di annullamento e sospensione avverso il provvedimento di allontanamento medesimo dinanzi a un giudice nazionale, rappresenti già l'esecuzione di tale provvedimento di allontanamento ai sensi del regolamento Dublino III⁽¹⁾.

- 2) In caso di risposta affermativa, se l'unico ricorso con effetto sospensivo, vale a dire il ricorso per la sospensione in caso di massima urgenza, ex articolo 39/82, paragrafo 4, della legge del 15 dicembre 1980 sull'accesso al territorio, il soggiorno, lo stabilimento e l'espulsione degli stranieri, a favore di un richiedente asilo invitato a far esaminare la propria domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro, connesso all'esecuzione imminente di un provvedimento di allontanamento o di respingimento, rappresenti un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 27 del regolamento Dublino III.

(¹) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).

**Impugnazione proposta il 28 luglio 2020 dalla Nord Stream 2 AG avverso l'ordinanza del Tribunale
(Ottava Sezione) del 20 maggio 2020, causa T-526/19, Nord Stream 2/Parlamento e Consiglio**

(Causa C-348/20 P)

(2020/C 313/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Nord Stream 2 AG (rappresentanti: L. Van den Hende, advocaat, M. Schonberg, Solicitor, J. Penz-Evren, J. Maly, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare l'ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 20 maggio 2020 nella causa T-526/19, Nord Stream 2/Parlamento e Consiglio, in particolare i punti 1, 3, 4 e 6 del dispositivo;
- qualora la Corte ritenga che lo stato degli atti lo consenta, respingere l'eccezione di irricevibilità, dichiarare il ricorso ricevibile e rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca nel merito oppure, in subordine, dichiarare che l'atto controverso riguarda direttamente la ricorrente e rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci sull'incidenza individuale oppure riunisca al merito tale esame; e
- condannare il Consiglio e il Parlamento a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente, comprese quelle sostenute dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo di impugnazione, che è suddiviso in due parti, la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in errori di diritto nell'applicare la condizione relativa all'incidenza diretta e nel dichiarare che la ricorrente non era legittimata ad agire per l'annullamento della direttiva (UE) 2019/692 (¹) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 (in prosieguo: la «direttiva di modifica»).

Il Tribunale ha commesso un errore nel ritenere che una direttiva, inclusa la direttiva di modifica, non possa, di per sé, prima dell'adozione di misure di recepimento o della scadenza del termine di recepimento, incidere direttamente sulla situazione giuridica di un operatore, circostanza questa che escluderebbe, di fatto, qualsiasi ricorso di annullamento ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE.

Il Tribunale ha commesso un errore nel valutare la questione del potere discrezionale degli Stati membri in termini del tutto generali e senza analizzare l'impatto specifico di un qualsivoglia margine di discrezionalità sulla situazione giuridica della ricorrente e alla luce dell'oggetto del suo ricorso.